

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.04.2004

OGGETTO:MODIFICA ARTT.53,54 E 55 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 18/99 .

Seduta in Seconda convocazione; L'anno duemilaquattro addi 28 del mese di aprile alle ore 18.00
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Fatto l'appello nominale risultano intervenuti i consiglieri:

		Presenti	Assenti
1. SPAZIANI	Luigi	SI	
2. D'ANGELI	Dante	SI	
3. RINALDI	Carlo		SI
4. MORETTI	Guido		SI
5. PATARINI	Alberto		SI
6. SPAZIANI	Lino		SI
7. ALBUCCETTI	Giovanni		SI
8. PICCHIONI	Massimo	SI	
9. RUGGERI	Angelo	SI	
10.SIMONETTI	Mario	SI	
11.CAROLIS	Daniele	SI	
12.CICCAGLIONI	Dario		SI
13.PICCHIONI	Claudio	SI	

Presenti gli assessori esterni De Stefanis Franco e Simonetti Vladimiro

Totali presenti 7

Totali assenti 6

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97 c.4.a, del T.U. n.267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Alessia DI LEGGE


Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, Luigi SPAZIANI, sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

il responsabile del servizio interessato (art.49 c.1 del T.U. n. 267/2000);

COMUNE DI ASCREA

PROVINCIA DI RIETI

UFFICIO PROPONENTE
IL SINDACO
Luigi SPAZIANI



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica artt. 53,54 e 55 del regolamento di polizia mortuaria approvato con delibera C.C. n. 18/99.

PARERI ART. 49 Comma 1 e ART. 153 Comma 5 del D.Legs.267/2000

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica il responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 comma 1^ del D.Legs. 18/08/2000 n. 267 esprime parere: Favorevole.

Data 27-4-04

Il responsabile del servizio

Luigi SPAZIANI



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il regolamento di polizia mortuaria approvato con delibera di C.C. n.18 del 09.04.99, composto di n.89 articoli;

Considerato che successivamente all'approvazione di suddetto regolamento si sono verificati dei problemi applicativi in relazione alle richieste dei cittadini interessati alle concessioni cimiteriali;

Considerato che si ritiene opportuno modificare l'articolo 53 comma 7, l'art. 54 al comma 3 ed eliminare il comma 6 e l'art.55 al comma 4 e al comma 6 ed eliminare il comma 8, del regolamento vigente;

Letti gli articoli con le modifiche di seguito riportate:

Art. 53 Sepolture private

1. omissis
2. omissis
3. omissis
4. omissis
5. omissis
6. omissis
7. la concessione è stipulata nelle forme della scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86.
8. omissis
9. omissis

Art.54 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma:
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
4. nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data della prima sepoltura.
5. All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alternativamente e a totali loro spese o alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del 2° comma salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.

Art.55 Modalità di concessione

1. La sepoltura, individuale privata, di cui al quarto comma, lettera a) dell'art.53 può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione può essere effettuata in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 60 anni, o qualora il richiedente sia coniuge superstite del defunto.



5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b) dell'art. 53, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, il 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali. Successivamente, al termine dei lavori verrà stipulata la concessione definitiva.
7. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Acquisiti i pareri espressi dal responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.P.R.616/77;
Visto il D.P.R. 285/90;
Visto il D.Lgs.267/2000;
Visto il D.P.R. 131/86;

DELIBERA

1. Di modificare gli art. 53, 54 e 55 del vigente regolamento di polizia mortuaria approvato con delibera di C.C. 18/99 come di seguito riportato:

Art. 53 Sepulture private

1. omissis
2. omissis
3. omissis
4. omissis
5. omissis
6. omissis
7. la concessione è stipulata nelle forme della scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86.
8. omissis
9. omissis

Art.54 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
2. La durata è fissata:
 - a. in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b. in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c. in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma;
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
4. nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data della prima sepoltura.
5. All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alternativamente e a totali loro spese o alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del 2° comma salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.



)
)
a
a
n
o
ra
uò
i o
me
a a
nte
nte,


Art.55 Modalità di concessione

1. La sepoltura, individuale privata, di cui al quarto comma, lettera a) dell'art.53 può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione può essere effettuata in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 60 anni, o qualora il richiedente sia coniuge superstite del defunto.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b) dell'art. 53, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, il 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali. Successivamente, al termine dei lavori verrà stipulata la concessione definitiva.
7. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.



IL PRESIDENTE
SPAZIANI Luigi

Luigi Spaziani



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Alessia DI LEGGE

Alessia Di Legge

Il/la sottoscritto/a Dott.ssa Alessia DI LEGGE Segretario Comunale di Ascrea dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'albo dal 12 MAG. 2004 al 27 MAG. 2004

Ascrea li 12 MAG. 2004



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Alessia DI LEGGE

Alessia Di Legge

IL/LA SOTTOSCRITTO/A Dott.ssa Alessia DI LEGGE SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO:

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:


- E' stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 12 MAG. 2004 al 27 MAG. 2004 Come prescritto dall'art. 124, comma 1, dei D.Lgs 18108/2000 n. 267, senza reclami;
- E' stata comunicata, con lettera n. _____ In data _____ ai Sigg. CAPIGRUPPO consiliari così come previsto dall'art. 125 dei D.Lgs. 18108/2000, n. 267;
- E' stata comunicata con lettera n. _____ in data _____ alla PREFETTURA di Rieti, ai sensi dell'art. 135 dei D.Lgs. 18108/2000 n. 267;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 2 MAG. 2004

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Ascrea li, 2 MAG. 2004

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Alessia DI LEGGE



Alessia Di Legge